



DELIBERAZIONE N° 10 DEL 27/02/2018

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (T.A.R.I). Determinazione tariffe per l'anno 2018.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno 27 (**ventisette**) del mese di **Febbraio**, alle ore **17:30** (orario di convocazione: 17:30), nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale **in seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 21.02.2018 prot. n. 5454, recapitato ai signori consiglieri ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Entra il Consigliere Francesco Lupi, pertanto risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome		Prese nte
	GABBANINI Vittorio	Sindaco	SI
	Consiglieri	Gruppo Consiliare di appartenenza	SI
1	GASPARRI Vittorio	Partito Democratico	SI
2	SPADONI Alessio	Partito Democratico - capogruppo	SI
3	GIGLIOLI Simone	Partito Democratico	SI
4	BONACCORSI Azzurra	Partito Democratico	NO
5	FIASCHI Michele	Partito Democratico	NO
6	ALESSI Lucia	Partito Democratico	SI
7	REDDITI Paolo	Partito Democratico	SI
8	DELMONTE Valentina	Partito Democratico	SI
9	PANNOCCHIA Giacomo	Partito Democratico	SI
10	MARTINELLI Letizia	Partito Democratico	SI
11	LUPI Francesco	Art.1-Movimento Democratico e Progressista	SI
12	NICCOLI Alessandro	San Miniato Possibile- capogruppo	NO
13	BENVENUTI Chiara	Movimento Cinque Stelle - capogruppo	SI
14	CORSI Carlo	Forza Italia - capogruppo	SI
15	ALTINI Michele	Forza Italia	SI
16	CAVALLINI Laura	Immagina San Miniato - capogruppo	SI

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Adriana Viale**.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri:
ROSSI Chiara, BERTINI Gianluca, FATTORI Marzia, GOZZINI Giacomo e SPALLETTI



David.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **Vittorio Gasparri**.

Svolgono funzioni di scrutatori i signori consiglieri: Giacomo Pannocchia, Lucia Alessi e Michele Altini.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 25.09.2014, n. 117 del 30.12.2014, n. 16 del 26.02.2015, n. 93 del 28.12.2015, n. 34 del 28.04.2015, n. 93 del 22.12.2016 e n. 11 del 28.03.2017;

Considerato che:

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

Verificato che il decreto predetto fissa specifici coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è



attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge n. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2018, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni agli indigenti ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge n. 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013, il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di particolari situazioni (unico occupante, case a disposizione..);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare con ricorso alla fiscalità generale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione in G.U. è stato differito al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Considerato che:

- ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che



le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006;

- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2017 con la quale è stato affidato alla società Geofor S.p.A. il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 ed approvato il piano finanziario del servizio;

Verificato che anche seguito dell'approvazione dei dati a consuntivo del servizio dell'anno 2017 si è reso necessario procedere ad una modifica del suddetto piano;

Dato atto che nell'odierna seduta del Consiglio Comunale è stato approvato (D.C. n. 9 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile) un nuovo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 che determina in € 5.340.786,23 l'importo base per il calcolo della tariffa dell'anno 2018, comprensivo di € 114.000,00 di riduzioni a carico della stessa;

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi in € 1.945.762,07 ed i costi variabili in € 3.395.024,15 inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani anno 2018, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99 e la loro suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche (61,50% utenze domestiche e 38,50% utenze non domestiche);

Visto l'allegato C al presente provvedimento contenente:

- i coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2018;
- i coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2018;
- il calcolo della tariffa di riferimento per l'anno 2018 ex D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Gestione delle Risorse", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Udita la relazione dell'Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri in merito al presente atto e il dibattito consiliare sintetizzato nel resoconto di seduta e registrato su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Azzurra Bonaccorsi, Michele Fiaschi e Alessandro Niccoli).

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 5 (Francesco Lupi, Laura Cavallini, Chiara Benvenuti, Michele Altini e Carlo Corsi), astenuti n. 0, espressi in forma



palese dai n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

1. Di dare atto che con propria deliberazione n. 9 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, a rettifica/integrazione di quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2017.
2. Di approvare i coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2018 come da **allegato C** al presente provvedimento.
3. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2018 contenute nell'**allegato C** al presente provvedimento riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e alla base di calcolo della tariffa individuata all'interno del piano finanziario del servizio approvato con la succitata deliberazione.
4. Di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/1999 e che, per l'esercizio 2018, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della L. n. 147/2013.
5. Di fissare la scadenza del pagamento del tributo in quattro rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 31 ottobre e 30 novembre 2018.
6. Di destinare a copertura delle agevolazioni previste dall'articolo 12 del Regolamento, un apposito stanziamento di spesa contenuto all'interno del Bilancio Comunale che non eccede il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
7. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pisa pari al 5,00%.
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica.
9. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**).
10. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

Indi il Consiglio Comunale

considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione del servizio all'utenza sulla base delle tariffe deliberate nell'ambito del presente provvedimento



Comune di
San Miniato

Consiglio Comunale

con successiva votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Azzurra Bonaccorsi, Michele Fiaschi e Alessandro Niccoli).

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 5 (Francesco Lupi, Laura Cavallini, Chiara Benvenuti, Michele Altini e Carlo Corsi), astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

UTENZE DOMESTICHE

Numero michi famigliari		Superficie totale abitazioni		Quota Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²				Coeff.	Quota unitaria Utenze domestiche		Coeff.	Quota unitaria Utenze domestiche		Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Quota unitaria parte variabile
-------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	--	--------	-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Comune di SAN MINIATO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	3.759	387.958,00	32,4%	103,2	0,86	101,239092	€ 0,7969	82,25	€ 101,2391	101,23909	183,49
Famiglie di 2 componenti	3.170	375.633,00	27,3%	118,5	0,94	1,00	€ 0,8710	103,22	€ 182,2304	91,11518	285,45
Famiglie di 3 componenti	2.329	276.373,00	20,0%	118,7	1,02	1,80	€ 0,9452	112,16	€ 207,5401	69,18005	319,70
Famiglie di 4 componenti	1.771	211.327,00	15,2%	119,3	1,10	2,05	€ 1,0193	121,63	€ 263,2216	65,80541	384,85
Famiglie di 5 componenti	432	55.467,00	3,7%	128,4	1,17	2,60	€ 1,0842	139,20	€ 293,5934	58,71867	432,80
Famiglie di 6 o più componenti	155	20.631,00	1,3%	133,1	1,23	3,40	€ 1,1398	151,71	€ 344,2129	57,36882	495,92
Totale (escluso pertinenze)	11.616	1.327.389,00	100%	114,3							
					Media	Media	0,976067		Media	73,90	

Comune di SAN MINIATO

UTENZE NON DOMESTICHE

		N. Utenze	Mq.			QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE		TARIFFA TOTALE Euro/m ²
							Euro/m ²	Quv*Kd	
				Centro	Centro				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	44	10.533,00	0,48	8,48	€ 1,64314	€ 2,58736	€	4,23050
2	Cinematografi e teatri	1	309,00	0,55	6,38	€ 1,88276	€ 1,94625	€	3,82901
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	462	76.177,00	0,60	7,20	€ 2,05392	€ 2,19811	€	4,25203
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	17	2.871,00	1,12	11,18	€ 3,83399	€ 3,41165	€	7,24564
5	Stabilimenti balneari	-	-	0,67	5,22	€ 2,29355	€ 1,59363	€	3,88718
6	Esposizioni, autosaloni	47	12.205,00	0,35	6,69	€ 1,19812	€ 2,04241	€	3,24053
7	Alberghi con ristorante	5	2.735,00	1,15	22,01	€ 3,93668	€ 6,71798	€	10,65467
8	Alberghi senza ristorante	34	6.282,00	0,96	16,47	€ 3,28628	€ 5,02818	€	8,31446
9	Casa di cura e riposo	7	2.307,00	0,90	18,55	€ 3,08088	€ 5,66319	€	8,74408
10	Ospedali	8	7.990,00	0,83	17,15	€ 2,84126	€ 5,23578	€	8,07704
11	Uffici, agenzie, studi professionali	579	59.694,00	0,98	20,33	€ 3,35474	€ 6,20509	€	9,55983
12	Banche ed istituti di credito	21	12.025,00	0,52	10,55	€ 1,78007	€ 3,22085	€	5,00091
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	120	12.166,00	1,13	16,89	€ 3,86822	€ 5,15641	€	9,02463
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	34	2.813,00	1,08	18,70	€ 3,69706	€ 5,70899	€	9,40605
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	1.373,00	1,02	11,85	€ 3,49167	€ 3,61773	€	7,10939
16	Banchi di mercato beni durevoli(*)	68	370,00	1,15	21,95	€ 3,93668	€ 6,70119	€	10,63788
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	115	6.603,00	1,45	15,48	€ 4,96365	€ 4,72594	€	9,68959
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	59	6.968,00	0,91	13,65	€ 3,11512	€ 4,16726	€	7,28237
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	38	4.951,00	0,97	17,37	€ 3,32051	€ 5,30295	€	8,62345
20	Attività industriali con capannoni di produzione	24	9.460,00	0,16	8,53	€ 0,54771	€ 2,60415	€	3,15187
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	90	17.003,00	0,43	9,15	€ 1,45486	€ 2,79343	€	4,24830
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	36	4.193,00	1,63	80,37	€ 5,50271	€ 24,53643	€	30,09914
23	Mense, birrerie, amburgherie	12	763,00	1,85	59,70	€ 6,3293	€ 18,22602	€	24,55894
24	Bar, caffè, pasticceria	56	4.176,00	1,23	60,29	€ 4,19342	€ 18,40614	€	22,59957
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	61	8.643,00	1,43	32,33	€ 4,89518	€ 9,86861	€	14,76379
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6	397,00	1,43	32,25	€ 4,89518	€ 9,84571	€	14,74089
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15	707,00	2,20	104,20	€ 7,53105	€ 31,81158	€	39,34262
28	Ipermercati di generi misti	-	-	1,98	22,45	€ 6,77794	€ 6,85384	€	13,63178
29	Banchi di mercato generi alimentari(*)	39	219,00	2,49	83,00	€ 8,52378	€ 25,33935	€	33,86313
30	Discoteche, night club	2	1.616,00	0,83	14,80	€ 2,84126	€ 4,51834	€	7,35960
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	0,00	0,00	€ -	€ -	€	-
Totale		2.015	275.549,00						

CONFRONTO 2017-2018

UTENZE DOMESTICHE				Add. Provinciale 5% COMPRESI			
				2017 TARIFFA		2018 TARIFFA	
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	3.759	Monolocale	60	0,806600	161,38	156,51	-3%
		Appartamento	100	105,301250	195,26	189,98	-3%
		Villetta	150		237,61	231,82	-2%
2	3.170	Monolocale	60	0,881630	254,56	246,22	-3%
		Appartamento	100	189,542250	291,59	282,80	-3%
		Villetta	150		337,88	328,53	-3%
3	2.329	Monolocale	60	0,956670	286,93	277,46	-3%
		Appartamento	100	215,867570	327,11	317,16	-3%
		Villetta	150		377,34	366,78	-3%
4	1.771	Monolocale	60	1,031700	352,47	340,60	-3%
		Appartamento	100	273,783250	395,80	383,41	-3%
		Villetta	150		449,97	436,92	-3%
5	432	Monolocale	60	1,097350	388,00	376,58	-3%
		Appartamento	100	305,373630	433,96	422,11	-3%
		Villetta	150		491,40	479,03	-3%
6	155	Monolocale	60	1,153630	444,03	433,23	-2%
		Appartamento	100	358,024250	492,23	481,10	-2%
		Villetta	150		552,50	540,94	-2%

UTENZE NON DOMESTICHE

Add. Provinciale 5% COMPRESI									
2017 TARIFFA					2018 TARIFFA				
Cat.	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	TF	TV	Euro/m2	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Variation e in %
1	44	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	239	1.60101	2.84459	4.44560	1.117,43	1.063,36	-4,84%
2	1	Cinematografi e teatri	309	1.45083	2.55876	4.00959	1.300,91	1.242,32	-4,50%
3	462	Automesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	165	1.60266	2.85979	4.46245	772,58	736,15	-4,72%
4	17	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	169	2.74024	4.88278	7.62302	1.351,76	1.284,84	-4,95%
5	0	Stabilimenti balneari	-	2.11703	3.74138	5.85841	0,00	0,00	0,00%
6	47	Esposizioni, autosaloni	260	1.21465	2.18290	3.39755	926,39	883,58	-4,62%
7	5	Alberghi con ristorante	547	4.00913	7.13047	11.13961	6.398,03	6.119,51	-4,35%
8	34	Alberghi senza ristorante	185	3.14247	5.56189	8.70436	1.688,67	1.613,03	-4,48%
9	7	Casa di cura e riposo	330	3.30787	5.87726	9.18512	3.178,51	3.025,89	-4,80%
10	8	Ospedali	999	3.04390	5.43044	8.47434	8.886,93	8.470,29	-4,69%
11	579	Uffici, agenzie, studi professionali	103	3.61020	6.41882	10.02903	1.085,68	1.034,88	-4,68%
12	21	Banche ed istituti di credito	573	1.89210	3.35434	5.24644	3.154,42	3.006,80	-4,68%
13	120	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	101	3.40578	6.07508	9.48086	1.009,26	960,69	-4,81%
14	34	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	83	3.56158	6.31275	9.87433	857,80	817,12	-4,74%
15	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	92	2.67937	4.76058	7.43995	715,05	683,28	-4,44%
16	68	Banchi di mercato beni durevoli(*)	5	4.00219	7.08066	11.08285	63,32	60,78	-4,01%
17	115	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	57	3.64163	6.47896	10.12059	610,15	584,17	-4,26%
18	59	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	118	2.73957	4.89360	7.63318	946,57	903,06	-4,60%
19	38	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	130	3.24502	5.77333	9.01835	1.233,75	1.179,72	-4,38%
20	24	Attività industriali con capannoni di produzione	394	1.18157	2.10879	3.29036	1.361,80	1.304,48	-4,21%
21	90	Attività artigianali di produzione beni specifici	189	1.60101	2.83829	4.43929	880,61	842,73	-4,30%
22	36	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	116	11.33126	20.13107	31.46233	3.847,71	3.681,00	-4,33%
23	12	Mense, birrerie, amburgherie	64	9.30503	16.53688	25.84191	1.725,27	1.639,62	-4,96%
24	56	Bar, caffè, pasticceria	75	8.51445	15.11315	23.62760	1.850,04	1.769,55	-4,35%
25	61	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	142	5.54597	9.84548	15.39145	2.289,83	2.196,45	-4,08%
26	6	Plurilicenze alimentari e/o miste	66	5.50164	9.75338	15.25502	1.059,84	1.024,12	-3,37%
27	15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	47	14.70479	26.11165	40.81644	2.020,01	1.947,07	-3,61%
28	0	Ipermercati di generi misti	-	9.06355	16.09078	25.15434	0,00	0,00	0,00%
29	39	Banchi di mercato generi alimentari(*)	6	12.85106	22.83314	35.68420	210,40	199,66	-5,10%
30	2	Discoteche, night club	808	2.75214	4.90823	7.66037	6.499,06	6.243,89	-3,93%
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	0	-	0,00	0,00	0%

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2018

